

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3448

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

**Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e
modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità
e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del disegno di legge, confermando gli interventi già effettuati con l'articolo 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche erogate indebitamente, che in gran parte si formano a causa del particolare procedimento di accertamento della condizione reddituale del pensionato che gli enti previdenziali sono tenuti a rispettare.

In particolare, il disegno di legge prevede:

- la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (16 milioni di lire) (*comma 1*);

- il recupero nei limiti del 75 per cento dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito superiore ai predetti 8.263,31 euro (*comma 2*).

Viene stabilito inoltre che la trattenuta sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione medesima e che l'eventuale importo residuo possa essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (*comma 3*).

La sanatoria, infine, non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il recupero dell'indebito pensionistico si estenda agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato (*comma 4*).

L'intervento prospettato, che non è stato possibile inserire nella manovra finanziaria per l'anno 2005, dovrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici, dal momento che è in corso di predisposizione un provvedimento legislativo che, riformando completamente le procedure relative alla rilevazione, da parte degli enti previdenziali, della condizione reddituale del pensionato, eliminerà a regime le cause che provocano l'insorgere delle posizioni debitorie.

Per quanto concerne l'articolo 2, ovvero la proposta di un nuovo regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità da un lato e rendita dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dall'altro, va detto innanzitutto che, per effetto dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell'INAIL, salvo che la pensione di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel qual caso è corrisposta l'eccedenza della pensione di inabilità, ovvero dell'assegno, rispetto alla rendita.

Nella realtà, tuttavia, come si è potuto verificare sulla base delle indicazioni fornite dall'INAIL e dall'INPS, raramente si verifica che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità superino la rendita INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell'eccedenza. Ciò in considerazione dell'elevato importo della rendita INAIL, la cui misura è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo introdotto

dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subito dal lavoratore.

Considerato che prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 335 del 1995 la possibilità di cumulo tra prestazioni di invalidità e inabilità INPS con la rendita INAIL era, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, in pratica totale, l'ipotesi normativa in esame rimuove il rigore della vigente disciplina, in quanto consente di cumulare la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità con la rendita INAIL tramite criteri migliorativi rispetto all'attuale assetto.

Nel dettaglio, con riferimento alla pensione di inabilità nel sistema retributivo e misto, è corrisposta la pensione «a calcolo», nonché l'eventuale integrazione al minimo, nella misura già determinata in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995.

Per la pensione di inabilità liquidata esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), è corrisposto l'importo della pensione riferito al montante contributivo individuale, determinato assumendo il più favorevole coefficiente di trasformazione dei sessantadue anni, a compensazione della non integrabilità al minimo dei trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, stante il generale principio fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995.

Con riguardo all'assegno ordinario di invalidità, ferma restando la disciplina della liquidazione di detta prestazione secondo il sistema contributivo (articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995), è garantita, nel sistema retributivo, la corresponsione dell'importo «a calcolo», corrispondente all'anzianità contributiva effettivamente posseduta, non integrata al minimo, con le modalità di cui alla legge n. 222 del 1984. A tale

proposito, vale la pena ricordare che la condizione di invalido, diversamente dall'inabilità, è compatibile con la prestazione di attività lavorativa e pertanto consente di fruire di reddito da lavoro.

Relativamente all'articolo 3, va premesso che l'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha disposto l'attribuzione *ad personam* del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso di una delle qualifiche della preesistente categoria direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. L'applicazione di detta norma viene rivendicata dal personale appartenente all'ex categoria direttiva cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1989 con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in applicazione dell'articolo 33 del Regolamento dello stesso, (regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell'INPS) anche se ostavano sia la irretroattività della norma, sia il carattere *ad personam* dello specifico beneficio.

Nel conseguente contenzioso sorto con i pensionati, il tribunale amministrativo regionale competente riconobbe sempre il diritto dei ricorrenti al beneficio in questione, mentre il Consiglio di Stato inizialmente confermò l'indirizzo e in un secondo tempo lo disattese recependo in pieno le motivazioni d'appello dell'INPS.

Gli interessati a tali provvedimenti negativi sono circa 50, mentre gli altri destinatari di provvedimenti positivi sono molto più numerosi, inclusi tutti gli ex dipendenti INAIL.

La norma pone rimedio (anche in esecuzione di un ordine del giorno approvato dal Parlamento che impegna il Governo - ordine del giorno n. 9/2145-B/32 del 28 luglio 2004 -) ad una evidente disparità di tratta-

mento, conseguita al diverso tenore delle sentenze del Consiglio di Stato, che importa rilevanti riflessi sul trattamento integrativo di pensione relativamente a persone molto anziane, in quanto cessate dal servizio prima del 1989.

L'articolo 4 rinvia le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge. Per una puntuale illustrazione delle risorse si rinvia alla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Amministrazione competente

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	x
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
1	1, 2, 3, 4
2	1, 2, 3, 4
3	1

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma
4	1,2

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma
4	3

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 1

La disposizione prevede che, per i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS, limitatamente agli anni 2002 e 2003, non si proceda al recupero degli indebiti, qualora il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2003 dei predetti soggetti sia inferiore a 8.263,31 euro. Per i soggetti con redditi superiori al predetto importo, non si fa luogo al recupero per un quarto dell'importo indebitamente percepito. La disposizione non si applicherebbe ai soggetti per i quali è in corso il recupero rateale degli indebiti, riferiti a precedenti disposizioni di sanatoria.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input type="checkbox"/>	NO
--------------------------	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Sulla base di dati amministrativi in possesso dell'INPS, basati sull'elaborazione su un campione significativo di partite, si prevede - con riferimento alla verifica effettuata dal predetto Istituto sui redditi 2002 e 2003 - un importo complessivo da recuperare di 204 milioni di euro riferito ad un numero di circa 578.000 prestazioni con conguaglio a debito, per un importo medio di circa 353 euro.

In base all'interpretazione dell'INPS, peraltro, solo una parte dei predetti crediti potrebbero essere effettivamente recuperati e quindi contabilizzati nei bilanci dell'Istituto nel corso del 2005, sulla base della normativa attuale (articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). Tali crediti sarebbero, secondo l'INPS, nell'ordine di circa 139 milioni di euro; infatti, circa 65 milioni di euro non potrebbero formare oggetto di recupero, ai sensi del predetto articolo 13 della citata legge n. 412 del 1991, perchè gli indebiti scaturirebbero da redditi già conosciuti o conoscibili all'Istituto (si tratterebbe in linea di massima di ritardi nell'aggiornamento del casellario generale delle pensioni).

L'applicazione della sanatoria prevista dalla disposizione in esame, peraltro, comporterebbe - in base ai dati amministrativi in possesso dell'INPS - un recupero complessivamente valutabile in 124 milioni di euro, con una riduzione di circa 80 milioni sul complesso del valore sti-

mato (204 milioni di euro), che tiene conto sia dei soggetti con reddito inferiore, che superiore a 8.263 euro.

In conclusione, la sanatoria in oggetto, in base ai dati in possesso dell'INPS, determinerebbe un minore recupero e pertanto una esigenza di copertura valutabile in termini di competenza in 15 milioni di euro (corrispondenti alla differenza tra recuperi pari a 139 milioni di euro in base alla normativa vigente e pari a 124 milioni in base alla proposta di sanatoria in esame). Sotto il profilo della cassa, tenendo conto della possibilità di rateizzazione dei recuperi, si stima che il predetto onere sia così distribuito: 9 milioni di euro nel 2005, 3,733 milioni di euro nel 2006 e 2,267 milioni di euro nel 2007.

C.2) Metodologia di calcolo

(dati in milioni di euro)

A	B	C	D	E	F
Debito complessivo stimato da recuperare	Debito NON recuperabile a normativa vigente (effetto dell'art. 13 L. 412/91)	Debito recuperabile a normativa vigente (A-B)	Debito NON recuperabile per effetto del provvedimento in esame	Debito recuperabile per effetto del provvedimento in esame (A-D)	Costo complessivo del provvedimento (D-B oppure C-E)
204	65	139	80	124	15 di cui: 9 nel 2005 3,7 nel 2006 2,3 nel 2007

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 2

Sono valutati gli effetti di una norma che abroga esplicitamente l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e prevede una nuova disciplina del regime di cumulo tra pensioni INPS e rendite INAIL liquidate a seguito dello stesso evento invalidante.

In particolare, il nuovo regime dovrebbe operare con le seguenti modalità:

a) per l'assegno ordinario di invalidità il divieto di cumulo riguarderebbe la sola quota di pensione corrispondente all'eventuale integrazione al minimo.

L'assegno sarebbe pertanto posto in pagamento:

- in misura corrispondente al cosiddetto importo «a calcolo» per le pensioni liquidate con il sistema retributivo;
- in misura integrale per le pensioni liquidate con il sistema contributivo;

b) per la pensione di inabilità il divieto riguarderebbe la quota derivante dalla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ed all'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995.

Le pensioni liquidate con il sistema retributivo sarebbero pertanto poste in pagamento in misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, maggiorata dell'eventuale quota di integrazione al minimo.

Le pensioni liquidate con il sistema contributivo, non integrabili al minimo, sarebbero poste in pagamento in misura corrispondente all'importo calcolato con riferimento al montante contributivo effettivamente posseduto, sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 62 anni nel caso di età inferiore all'atto dell'attribuzione della pensione.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input type="checkbox"/>	NO
--------------------------	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Risultano attualmente interessati alla norma circa 5.600 trattamenti INPS, con un gettito annuo di trattenute a normativa vigente valutabile in circa 23,5 milioni di euro per l'anno 2005.

L'ipotesi normativa esaminata comporterebbe a carico delle gestioni INPS un maggior onere, corrispondente al maggior importo di pensione che verrebbe posto in pagamento in quanto non più soggetto a trattenuta.

Si riportano i seguenti elementi riferiti ad un periodo di durata decennale (2005-2014):

- 1) numero annuo dei soggetti interessati;
- 2) maggiori oneri annui presumibilmente derivanti dal nuovo regime di cumulo.

Per l'anno 2005, in ragione del fatto che la decorrenza della norma è fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, si è ipotizzata una decorrenza dal 1° agosto 2005.

Anno	Numero trattamenti interessati	Maggiori oneri (milioni di euro)
2005	5.600	9,1
2006	5.940	21,9
2007	6.290	24,2
2008	6.610	26,8
2009	6.970	29,6
2010	7.330	32,8
2011	7.680	36,4
2012	8.040	40,3
2013	8.420	44,3
2014	8.760	49,3

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 3

La disposizione estende al personale degli enti pubblici il trattamento pensionistico previsto dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il personale in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?
 NO
C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Gli ex dipendenti dell'Istituto cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, interessati dalla proposta normativa sono in totale 46.

In relazione all'età anagrafica ed al sesso dei soggetti interessati si è provveduto alla valutazione degli oneri conseguenti al riconoscimento previsto.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per i prossimi dieci anni è previsto un onere complessivo pari a 1.977 migliaia di euro:

Anni	Migliaia di euro
2005	290
2006	267
2007	247
2008	226
2009	205
2010	187
2011	168
2012	149
2013	129
2014	109
TOTALE . . .	1.977

A tale onere sono imputati gli arretrati relativi al periodo 1/1/2002 - 31/12/2004, pari a 891 migliaia di euro, da corrispondere, presumibilmente, nel corso dell'anno 2005.

Occorre infine aggiungere che non si dovrà procedere al recupero delle somme corrisposte fino al 31/12/2001, valutate complessivamente in 2.272 migliaia di euro.

SEZIONE II
TABELLA 1bis

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART. 2

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE
	C/corr	C/capit.																			
Onere complessivo	-9100		-21900		-24200		-26800		-29600		-32800		-36400		-40300		-44300		-49300		
TOTALE a carico dello Stato	-9100		-21900		-24200		-26800		-29600		-32800		-36400		-40300		-44300		-49300		

SEZIONE II
TABELLA 1bis

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART. 3

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE
	C/corr	C/capit.																			
Onere rate	-290		-267		-247		-226		-205		-187		-168		-149		-129		-109		
Arretrati	-891																				
Rinuncia recuperi	-2272																				
TOTALE a carico dello Stato	-3453		-267		-247		-226		-205		-187		-168		-149		-129		-109		

SEZIONE III

MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO

	2005	2006	2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 21.600	- 25.900	- 51.814

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) *Fondi speciali*

TABELLA A

	2005	2006	2007
Ministero economia e finanze		2.623	
Ministero lavoro e politiche sociali	7.238	2.340	26.047

TABELLA B

	-	-	-
TOTALE FONDI SPECIALI	7.238	4.963	26.047

B) *Riduzione di autorizzazioni di spesa*

			2005	2006	2007
Legge	Articolo	Comma			
7/1981 e 49/1987			14.362		
328/2000	20	8		20.937	
468/78	9-ter				25.767
TOTALE RIDUZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . .			14.362	20.937	25.767

C) *Nuove o maggiori entrate*

			2005	2006	2007
Legge	Articolo	Comma			
TOTALE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE			-	-	-
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			21.600	25.900	51.814

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, al fine di intervenire, in caso di scostamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, e successive modificazioni, ovvero attraverso le misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge.

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	2005	2006	2007
Saldo netto da finanziare	0	0	0
Fabbisogno di cassa del settore	0	0	0
Indebitamento netto	0	0	0

Note:

--

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Art. 2.

(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa

nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Art. 3.

(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88)

1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) per l'articolo 1, in 9 milioni di euro per l'anno 2005, in 3,733 milioni di euro

per l'anno 2006 e in 2,267 milioni di euro per l'anno 2007;

b) per l'articolo 2, in 9,147 milioni di euro per l'anno 2005, in 21,9 milioni di euro per l'anno 2006 e in 49,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

c) per l'articolo 3, in 3,453 milioni di euro per l'anno 2005, in 267.000 euro per l'anno 2006 e in 247.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al complessivo onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per 7,238 milioni di euro per l'anno 2005, per 4,963 milioni di euro per l'anno 2006 e per 26,047 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'importo di 2,623 milioni di euro per l'anno 2006 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,238 milioni di euro, 2,340 milioni di euro e 26,047 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007;

b) per 14,362 milioni di euro per l'anno 2005, per 20,937 milioni di euro per l'anno 2006 e per 25,767 milioni di euro per l'anno 2007 riducendo, rispettivamente, le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rifinanziate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure correttive di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

